



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che, all’articolo 1, comma 95, ha istituito un fondo, da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

VISTO l’articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è disposta la ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato al medesimo decreto che ne costituisce parte integrante;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 ottobre 2019, n. 195790, che, in considerazione della suddetta ripartizione, dispone le variazioni contabili per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che in attuazione del decreto sopramenzionato sul capitolo 7400, piano di gestione 5, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano iscritti in bilancio complessivi € 184.964.094,00, da destinarsi al “*Programma di manutenzione straordinaria e interventi per la prevenzione incendi nelle metropolitane*”, così ripartiti:

Capitolo	PG	Autorizzazione	Esercizio	Legge di bilancio
7400	5	LB 145 del 2018 articolo 1 comma 95	2019	€ 0,00
			2020	€ 5.000.000,00
			2021	€ 3.000.000,00
			2022	€ 13.000.000,00
			2023	€ 13.313.576,00
			2024	€ 13.479.257,00
			2025	€ 13.668.606,00
			2026	€ 13.136.062,00
			2027	€ 14.307.657,00
			2028	€ 14.674.520,00
			2029	€ 16.094.635,00
			2030	€ 16.568.007,00
			2031	€ 16.579.841,00
			2032	€ 16.579.841,00
			2033	€ 15.562.092,00
TOTALE				€ 184.964.094,00

VISTO l'articolo 11, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" così come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera gggggg-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la nota n. 1212 del 21 febbraio 2020, con cui la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, in seguito ridenominata Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, ha avviato, anche ai fini del riparto delle risorse di cui trattasi, una ricognizione dei deficit manutentivi sul territorio nazionale inerente il trasporto rapido di massa per i quali risultava, da parte degli enti locali, una oggettiva difficoltà nel reperimento della necessaria copertura finanziaria;

VISTA la nota n. 1831 del 16 marzo 2020, con cui la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale ha prorogato dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020 i termini di trasmissione delle schede di monitoraggio richieste, a causa dell'emergenza sanitaria dichiarata sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che gli enti locali hanno dato riscontro alle note di cui sopra trasmettendo le schede compilate ed individuando l'importo degli interventi manutentivi ritenuti necessari a breve/medio termine;

VISTE le integrazioni trasmesse da alcuni enti a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile in fase istruttoria;

VISTE le note con le quali la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, a seguito di attività istruttoria e in considerazione del tempo trascorso

dalla presentazione delle schede di monitoraggio, ha chiesto agli enti di confermare la necessità di finanziamento per gli interventi proposti e ritenuti finanziabili;

VISTA la relazione n. 7651 del 1° ottobre 2021 della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, nella quale, a seguito dei riscontri pervenuti alla ricognizione effettuata e alla conferma del quadro dei deficit manutentivi, vengono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento e il relativo contributo, per un totale di € 182.922.704,80;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 novembre 2021, n. 443, che, all'articolo 1, ha disposto il riparto per il finanziamento di interventi manutentivi per € 182.922.704,80 nei confronti di una serie di enti locali;

RILEVATO che tra i beneficiari del finanziamento ai sensi del suddetto decreto n.443/2021 non figura il Comune di Rimini, in quanto lo stesso, nella relazione n. 7651 del 1° ottobre 2021, non risultava censito tra gli enti locali che avevano dato riscontro alla ricognizione dei deficit manutentivi di cui alla nota n. 1212 del 21 febbraio 2020;

CONSIDERATO che il Comune di Rimini, con nota n. 0382350 del 2 dicembre 2021, evidenziava di aver riscontrato, in tempi congrui, alla suddetta ricognizione, allegando a riprova la nota n. 77839 trasmessa il 17 marzo 2020, le schede di monitoraggio allegate e compilate, nonché la ricevuta di protocollo;

CONSIDERATO che la Direzione generale, a seguito di verifica, ha constatato un errore materiale di protocollazione, per effetto del quale la predetta nota del 17 marzo 2020 risultava disponibile agli atti solo a dicembre 2021 e non era pertanto stata istruita ai fini del riparto definito con il citato decreto n. 443/2021;

CONSIDERATO che gli interventi manutentivi comunicati nelle schede di monitoraggio allegate alle note del Comune di Rimini del 17 marzo 2020 e del 2 dicembre 2021, la cui stima economica ammonta a € 2.600.000,00, risultano meritevoli di finanziamento secondo i criteri di valutazione utilizzati ai fini istruttori di cui alla relazione n. 7651 del 1 ottobre 2021;

CONSIDERATO che in esito al riparto definito con il citato decreto n. 443/2021 residuano € 2.041.389,20 sul richiamato fondo;

RITENUTO, per quanto sopra, di includere il Comune di Rimini tra i soggetti beneficiari di finanziamento a valere sulle risorse destinate al “Programma di manutenzione straordinaria e interventi per la prevenzione incendi nelle metropolitane”, attribuendo il contributo disponibile di € 2.041.389,20 all'intervento di manutenzione riguardante l'“*Impianto filoviario Rimini – Riccione: linea di contatto*”;

RITENUTO, inoltre, in relazione ai tempi di emanazione del presente decreto, limitatamente agli interventi ammessi a finanziamento per il Comune di Rimini, di posticipare di un anno le scadenze previste all'articolo 3 del predetto decreto n. 443/2021;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 28 settembre 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Intervento ammesso a finanziamento)

1. E' assegnato al Comune di Rimini il contributo di € 2.041.389,20, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018, per l'intervento di manutenzione relativo a *"Impianto filoviario Rimini – Riccione: linea di contatto (CUP: PROV0000026838)"* il cui costo totale è stimato in € 2.250.000,00.
2. In relazione al contributo assegnato, il Comune di Rimini comunica, prima dell'avvio dei lavori, l'entità del cofinanziamento disponibile atto a garantire l'integrale copertura dell'importo dell'intervento o, in alternativa, l'individuazione di un lotto funzionale di importo pari al contributo ammesso a finanziamento.

Articolo 2

(Contributo statale)

1. Con successivo provvedimento la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile provvede all'impegno contabile delle risorse di cui al comma 1 coerentemente con lo stanziamento pluriennale previsto in bilancio.
2. Eventuali oneri di attualizzazione delle risorse assegnate ed eventuali ulteriori costi non coperti dal contributo sono posti a carico dell'ente beneficiario e/o del soggetto dallo stesso ente individuato.
3. Il contributo di cui all'articolo 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.
4. Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.

Articolo 3

(Attuazione degli interventi)

1. L'intervento di cui all'articolo 1 deve essere concluso entro il 31 dicembre 2024.
2. L'ente beneficiario comunica alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile il nominativo del responsabile unico del procedimento dell'intervento oggetto di finanziamento e, se del caso, del soggetto attuatore dell'intervento con il quale sottoscrive appositi atti per disciplinare i relativi rapporti, in linea con i contenuti del presente decreto.
3. Il Comune si impegna ad assicurare all'eventuale soggetto attuatore di cui al comma 2 un flusso di cassa per l'esecuzione dell'intervento che impedisca il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.

Articolo 4
(Verifica delle Progettazioni)

1. Qualora l'intervento proposto comporti una fase progettuale, il relativo progetto deve essere trasmesso alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile ai fini delle necessarie verifiche tecniche, anche sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di cui all'articolo 7.
2. In ogni caso, ai fini dell'erogazione dei contributi, l'ente locale deve trasmettere i quadri economici dell'intervento finanziato al citato sistema e alla Direzione generale competente.

Articolo 5
(Rimodulazione del programma e revoca del contributo)

1. I contributi residui derivanti dall'attuazione degli interventi entro le scadenze di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono revocati, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma.
2. Entro 180 giorni precedenti la scadenza del 31 dicembre 2024, l'ente beneficiario può proporre al Ministero l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente per la realizzazione di ulteriori interventi di manutenzione, fermo restando, per tali interventi, il termine del 31 dicembre 2024 per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante. A tal fine, con proprio decreto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può provvedere alla modifica degli interventi finanziabili.
3. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo devono essere completati entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 6
(Erogazione delle risorse)

1. L'ente locale fa richiesta di erogazione del contributo con istanza da presentare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile.
2. Le richieste di erogazione devono essere presentate per le seguenti quote di contributo totale assegnato all'ente locale e nel rispetto delle specifiche condizioni indicate:
 - a) richiesta del 20 per cento del contributo assegnato, quale anticipo, a seguito della pubblicazione del presente decreto;
 - b) richieste intermedie, con presentazione di fatture quietanzate, non inferiori al 25 per cento del contributo assegnato (fino al raggiungimento del 75 per cento del contributo), a copertura delle spese relative alle voci di costo inserite nei quadri economici di cui all'articolo 4 del presente decreto. Qualora le richieste intermedie abbiano un valore complessivo superiore al 25 per cento del contributo, per la quota che supera tale percentuale, non è necessaria la presentazione della fattura quietanzata che dovrà essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro 90 giorni dal reintegro dell'anticipazione;

c) richiesta del 5 per cento del contributo, a saldo, a seguito del certificato di collaudo dell'intervento e ad avvenuta rendicontazione, con fatture quietanzate, del 95 per cento del contributo.

Le fatture sono verificate anche attraverso il sistema di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto.

3. Il contributo è erogato sul conto di tesoreria indicato dall'ente locale, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
4. Le somme già trasferite dal bilancio dello Stato e non utilizzate nei termini di cui alle scadenze fissate dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 7 (Monitoraggio)

1. Il monitoraggio delle attività e degli interventi è effettuato, attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. Gli interventi devono essere identificati dal CUP, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L'alimentazione del sistema MOP avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. gggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 8 (Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione agli enti beneficiari dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo.

IL MINISTRO